

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1322}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **LOSPINOSO SEVERINI**

Presentata il 13 dicembre 1972

Riconoscimento del servizio prestato dai magistrati presso altre amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Desidero segnalare alla vostra attenzione e considerazione una situazione, di sostanziale ingiustizia, nella quale si sono venuti a trovare quei magistrati che, dopo aver prestato servizio nei quadri dell'amministrazione attiva, sono passati a far parte dell'ordine giudiziario, senza la possibilità di vedersi riconosciuto il precedente servizio, contrariamente a quanto avviene nell'ambito delle altre amministrazioni statali.

Infatti, come è risaputo, qualsiasi impiegato che passa da un'amministrazione all'altra dello Stato ha diritto di vedersi riconosciuta una certa anzianità per effetto del servizio prestato nell'amministrazione di provenienza.

Tale principio, già consacrato nell'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed attualmente nell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è quanto mai giusto, perché l'impiegato di una amministrazione statale acquista il suo *status* di dipendente statale all'atto della prima assunzione e lo conserva, anche se cambia amministrazione e variano le sue attribuzioni specifiche.

Stranamente però esso non viene applicato quando un impiegato dell'amministrazione

statale passa in Magistratura, venendo così a far parte di altra amministrazione dello Stato quale è quella di Grazia e Giustizia.

Tale trattamento di sfavore è stato già sottoposto all'attenzione del Parlamento il 12 febbraio 1966 dall'onorevole Simonacci e da me con la proposta di legge n. 3006 del 25 gennaio 1971, tendenti entrambe a far riconoscere a tutti gli effetti il servizio prestato nelle carriere direttive dello Stato sino ad un massimo di quattro anni.

Ma tali proposte decaddero, non essendo state approvate nelle legislature in cui furono presentate.

Pertanto mi sembra giusto riproporre il problema all'attenzione del Parlamento per porre riparo ad una situazione che, obiettivamente valutata, si appalesa ingiusta.

Non ignoro le critiche sollevate sia dal primo sia dal secondo disegno di legge, intese tutte a dimostrare l'inapplicabilità ai magistrati della norma contenuta nello statuto degli impiegati civili dello Stato per un'asserita infungibilità della funzione della magistratura con l'esercizio di attività diversa, anche se di carattere direttivo.

Nella mia precedente relazione tentai di dimostrare l'infondatezza di tale assunto,

prendendo lo spunto dalla legge 4 gennaio 1962, n. 1, in base alla quale anche i magistrati addetti ad uffici diversi da quelli giudiziari sono ammessi a partecipare alle promozioni ed agli scrutini per magistrati di corte di appello e di cassazione.

Con tale legge infatti si riconosce la sostanziale equiparazione della funzione amministrativa e quella giudiziaria, sia pure limitatamente ai magistrati che, successivamente alla entrata in magistratura, vengono destinati ad uffici amministrativi.

Sostenni, pertanto, che era ingiusto riservare un diverso trattamento a chi aveva avuto la ventura di svolgere funzioni amministrative prima dell'ingresso in magistratura, anziché dopo tale ingresso.

Ma tali argomenti non sembrarono convincenti al Consiglio superiore della magistratura che, nella seduta del 24 novembre 1971, ebbe a ribadire il suo parere contrario al disegno di legge, precisando che i benefici dovevano essere limitati ai soli aspetti economici.

Stando così le cose, allo scopo di non procrastinare ulteriormente la soluzione del prospettato problema, non insisterò nella proposta così come precedentemente formulata, ma, uniformandomi al parere testé riportato del Consiglio superiore della magistratura, prospetterò la soluzione esclusivamente economica.

A tale fine va preliminarmente ribadito il principio, innanzi ricordato, secondo cui lo *status* di un dipendente statale si acquista all'atto della nomina di una determinata amministrazione dello Stato e si conserva, senza soluzione di continuità, anche quando il dipendente passa ad altra amministrazione, ciò perché lo Stato è uno e le singole amministrazioni sono parti dell'unità e quindi anche il rapporto di impiego resta unitario.

Ciò è tanto vero che, ai fini pensionistici e previdenziali, il servizio prestato in diverse amministrazioni statali viene considerato unitariamente come servizio effettivo.

Tale continuità di servizio, sia pure frazionata alle dipendenze di più amministrazioni, comporta il riconoscimento di un'anzianità che si traduce in aumento percentuale dello stipendio, i cosiddetti scatti biennali di anzianità.

Orbene ai magistrati di cui si parla, se proprio non si vuole o non si può riconoscere di più, si riconosca quanto meno il diritto a scatti biennali per il servizio prestato presso altre amministrazioni statali antecedentemente all'entrata in vigore in magistratura.

Naturalmente, tale riconoscimento non può tradursi che in un assegno personale, giacché non influisce sulla posizione acquisita dal beneficiario nel ruolo di anzianità dei magistrati.

La valutazione del servizio, a tale limitato effetto, non può essere che per intero, giacché non vi è ragione alcuna per limitarla, come invece appariva giusto nel caso di riconoscimento a tutti gli effetti.

Inoltre, appare giusto che tale assegno non venga assorbito, così come avviene per gli scatti biennali, dai successivi aumenti di stipendio conseguiti a seguito di promozione, perché diversamente si vanificherebbe il beneficio che si intende concedere, limitandoli a periodi che possono essere assai brevi, come nel caso di promozione da uditore giudiziario ad aggiunto giudiziario, che avviene dopo due anni.

Infine, non va posta alcuna limitazione relativamente al momento del riconoscimento, che i precedenti progetti fissavano a dopo la nomina a giudice di tribunale, perché le ragioni che giustificavano tale trattamento (riconoscimento a tutti gli effetti) non sussistono nel presente caso.

Unica limitazione che può essere mantenuta è quella del conferimento delle funzioni all'uditore giudiziario, perché tale conferimento rende definitivo il rapporto.

Ciò per i magistrati provenienti dalle carriere direttive.

Ma vi sono dei magistrati i quali hanno prestato servizio nelle carriere di concetto e sembra giusto che anche a costoro venga riconosciuto il servizio prestato.

Ma, non potendosi equiparare il servizio delle carriere direttive a quello delle carriere di concetto per le stesse ragioni per le quali è stata esclusa l'equiparazione della funzione amministrativa a quella giudiziaria, va operata una distinzione.

A tal fine soccorre il dettato dell'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, che stabilisce il principio secondo il quale il servizio prestato in carriere corrispondenti o superiori è valutato per intero, mentre quello prestato in carriere inferiori è valutato per metà.

Anche nel nostro caso può essere adottato tale criterio e di conseguenza valutato il servizio prestato nelle carriere di concetto per metà, cioè attribuendo uno scatto ogni 4 anni.

In ordine alla spesa va tenuto presente che le disposizioni troveranno applicazione solo nei riguardi di un non rilevante numero di magistrati, già provvisti del trattamento eco-

nomico stabilito dalla carriera di appartenenza, i quali conseguiranno solo gli scatti biennali che non possono avere ripercussioni sul bilancio, in quanto il calcolo della spesa per i trattamenti economici delle varie categorie di magistrati è effettuato prendendo a base lo stipendio medio della categoria in rapporto al numero delle unità presenti, indipen-

dentemente dall'anzianità dei singoli nella categoria di appartenenza.

Onorevoli colleghi, i motivi da me addotti a sostegno della presente proposta di legge mi sembrano quanto mai validi, per cui mi auguro che essi vengano presi in considerazione e che conseguentemente la proposta di legge venga approvata.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È riconosciuto utile ai soli effetti economici il servizio di ruolo prestato dai magistrati dell'ordine giudiziario nelle carriere direttive e di concetto delle amministrazioni dello Stato.

È valutato per intero il servizio prestato nelle carriere direttive e per metà quello prestato nelle carriere di concetto.

ART. 2.

Il riconoscimento di cui all'articolo 1 viene operato, in favore degli uditori giudiziari, dopo il conferimento delle funzioni, e per tutti gli altri aventi diritto al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Per effetto del riconoscimento di cui agli articoli precedenti sono concessi, a titolo di assegno personale, tanti scatti biennali, senza limitazione di numero, quanti sono i bienni di servizio prestati nelle carriere direttive o quadrienni di servizio prestati nelle carriere di concetto.

Tali scatti, non riassorbibili nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica, sono calcolati, inizialmente sullo stipendio percepito al momento del riconoscimento, e successivamente su quelli maggiori che gli interessati conseguirono a seguito di promozione.

ART. 4.

Il riconoscimento del servizio viene effettuato a domanda degli interessati e in base alla documentazione esibita dagli stessi al momento della nomina a magistrato e a quella, eventualmente necessaria, che sarà richiesta dall'Amministrazione.